



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO APPLICATIVO

- Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 – Principi generali e riferimenti normativi**
- Art. 3 – Coordinamento regionale e autonomia dell’Agenzia**

TITOLO II – CONCORSI PUBBLICI

CAPO I – REQUISITI E TIPOLOGIE DI ACCESSO ALL’IMPIEGO

- Art. 4 – Requisiti generali di ammissione**
- Art. 5 – Requisiti specifici di accesso ai profili professionali**
- Art. 6 – Verifica e accertamento dei requisiti di ammissione**
- Art. 7 – Tipologie e modalità di assunzione**

CAPO II – ACCESSO ALLA DIRIGENZA

- Art. 8 – Requisiti per l’accesso alla dirigenza**
- Art. 9 – Accesso alla dirigenza tramite concorso pubblico**
- Art. 10 – Dirigenza a tempo determinato**

CAPO III – COMMISSIONI ESAMINATRICI: COMPOSIZIONE, COMPITI E INCOMPATIBILITÀ

- Art. 11 – Commissione esaminatrice**
- Art. 12 – Competenze e responsabilità della Commissione esaminatrice**
- Art. 13 – Incompatibilità**
- Art. 14 – Decadenza e dimissioni**

TITOLO III – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE

CAPO I - BANDO E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- Art. 15 – Supporto esterno alle procedure concorsuali**
- Art. 16 – Il bando di concorso**
- Art. 17 – Pubblicità del bando**
- Art. 18 – Domanda di partecipazione**

CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

- Art. 19 – Tipologie e contenuti delle prove**
- Art. 20 – Adempimenti preliminari della Commissione**
- Art. 21 – Comunicazioni ai candidati**
- Art. 22 – Organizzazione e svolgimento delle prove d’esame**
- Art. 23 – Preselezione**
- Art. 24 – Prova scritta**
- Art. 25 – Adempimenti della Commissione in sede di valutazione prova scritta**
- Art. 26 – Prova pratica e/o attitudinale**
- Art. 27 – Prova orale**
- Art. 28 – Valutazione dei titoli**

CAPO III GRADUATORIE FINALI, APPROVAZIONE E ASSUNZIONE

- Art. 29 – Verbali del concorso**
- Art. 30 – Criteri di attribuzione del punteggio**
- Art. 31 – Valutazione e soglia idoneità per le prove d’esame**
- Art. 32 – Formazione della graduatoria**
- Art. 33 – Approvazione atti della Commissione**

- Art. 34 – Comunicazione dell'esito del concorso**
- Art. 35 – Decadenza e sospensione dall'assunzione**
- Art. 36 – Accertamenti sanitari**
- Art. 37 – Contratto individuale di lavoro**
- Art. 38 – Formazione**
- Art. 39 – Graduatoria finale: validità e utilizzo**

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40 – Trasparenza ed obblighi di pubblicazione**
- Art. 41 – Trattamento dei dati personali**
- Art. 42 – Accesso agli atti e tutela della privacy**
- Art. 43 – Disposizioni transitorie**
- Art. 44 – Entrata in vigore**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO APPLICATIVO

Articolo 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso agli impieghi presso ARCA Capitanata e le modalità di assunzione del personale, nonché di svolgimento delle procedure concorsuali, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le procedure di reclutamento del personale di ARCA Capitanata, sia profilo dirigenziale che di comparto, a tempo indeterminato e determinato, tempo pieno o parziale.

Articolo 2 – Principi generali e riferimenti normativi

1. Le procedure di accesso all'impiego sono improntate ai seguenti principi generali:
 - a) adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento atte a garantire la massima partecipazione, l'imparzialità, l'economicità e la celerità dell'espletamento;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso delle competenze, attitudini professionali e conoscenze linguistiche, in relazione al profilo da ricoprire;
 - c) previsione, nei bandi per l'accesso alla dirigenza, degli ambiti di competenza oggetto di valutazione, con attenzione alla misurazione di capacità, attitudini e motivazioni individuali, attraverso metodologie e standard riconosciuti;
 - d) promozione della parità di accesso tra donne e uomini, ai sensi del d.lgs. 198/2006 e dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001;
 - e) composizione delle commissioni esaminatrici con esperti dotati di specifica competenza nelle materie del concorso, provata anche sulla base del curriculum di studi e professionale, selezionati tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime qualificati che non ricoprono cariche politiche, non siano componenti di organi di indirizzo politico né rappresentanti sindacali o designati da organizzazioni sindacali o professionali, in conformità all'art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. 165/2001 e all'art. 9 del d.P.R. 487/1994;
 - f) rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 101/2018.
2. Le fonti normative di riferimento sono, tra le altre:
 - la Costituzione italiana (articoli 3, 97 e 98);
 - il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni,
 - Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;
 - i CCNL Area e Comparto Funzioni Locali vigenti;
 - la legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 e ss.mm.ii.;
 - la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018 recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2022 recante “Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica”;
- ogni altra norma nazionale o regionale applicabile in materia di reclutamento.

Articolo 3 – Coordinamento regionale e autonomia dell’Agenzia

1. In attuazione dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 e s.m.i., ARCA Capitanata svolge in autonomia la programmazione delle proprie procedure di reclutamento, secondo il Piano triennale dei fabbisogni del personale, come definito nel PIAO.
2. ARCA Puglia esercita il coordinamento regionale, limitatamente alle funzioni previste dalla legge, consistenti nella raccolta dei fabbisogni e nella predisposizione procedure concorsuali unitarie; è sempre ammessa la delega ad ARCA Capitanata per l’espletamento delle procedure concorsuali di approvvigionamento del personale.
3. Le procedure concorsuali gestite da ARCA Capitanata seguono le disposizioni del presente Regolamento e sono svolte secondo criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità ed economicità.
4. Nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione, gli atti di autorizzazione all’avvio delle procedure, approvazione bandi, nomina delle commissioni ed approvazione delle graduatorie finali sono adottati con provvedimento dell’Amministratore Unico, mentre i provvedimenti di ammissioni ed esclusioni, verifica requisiti dei vincitori ed ogni ulteriore atto gestionale sono adottati dal Responsabile dell’Area Amministrativa.
5. La stipula del contratto individuale di lavoro compete al Direttore di ARCA Capitanata.

TITOLO II – CONCORSI PUBBLICI

CAPO I – REQUISITI E TIPOLOGIE DI ACCESSO ALL’IMPIEGO

Articolo 4 – Requisiti generali di ammissione

1. Possono accedere all’impiego presso ARCA Capitanata i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono inoltre partecipare i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonché i familiari di cittadini UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché le posizioni messe a concorso non comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell’interesse nazionale;
 - b) idoneità fisica all’impiego e, ove espressamente previsto dal bando, compatibilità alla copertura di specifiche posizioni lavorative;
 - c) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

- d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - e) essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalla posizione lavorativa messa a concorso;
 - f) godimento dell'elettorato attivo e passivo;
 - g) non aver riportato condanne penali che costituiscano causa ostativa all'accesso al pubblico impiego.
2. I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
 3. Tutti i requisiti possono essere autocertificati dal concorrente, nei modi e nei termini di legge, nella domanda di ammissione al concorso.
 4. Il concorrente deve indicare espressamente nella domanda di ammissione al concorso l'eventuale appartenenza a categorie che, in base alla normativa vigente, danno diritto a precedenza o preferenza.

Articolo 5 – Requisiti specifici di accesso ai profili professionali

1. Oltre ai requisiti generali, per la partecipazione ai concorsi pubblici per posizioni non dirigenziali sono richiesti i requisiti specifici di base previsti dalle declaratorie di area contenute nel CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 (Allegato A), come di seguito sintetizzato:
 - Area degli Operatori: assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - Area degli Operatori esperti: assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale;
 - Area degli Istruttori: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione: laurea triennale, magistrale o titolo equipollente, salvo diversa indicazione nel bando.
2. Per specifici profili, dirigenziali e di comparto, possono essere richiesti: abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi, titoli accademici ulteriori, certificazioni linguistiche o informatiche. Tali requisiti sono indicati nel bando.

Art. 6 – Verifica e accertamento dei requisiti di ammissione

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e conservarli fino alla sottoscrizione del contratto.
2. La mancanza, anche sopravvenuta, di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione in qualsiasi fase del procedimento, anche dopo le prove selettive.
3. La partecipazione alla preselezione ed alle prove selettive non costituisce verifica del possesso dei requisiti.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti è riservato ai candidati che risultano vincitori o idonei in caso di scorrimento della graduatoria.
5. L'ARCA Capitanata può effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di falsità si applicano le sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Art. 7 – Tipologie e modalità di assunzione

1. L'assunzione alle dipendenze dell'ARCA Capitanata, avviene con contratto individuale di lavoro:
 - a) tramite procedure selettive pubbliche, conformi ai principi di cui al precedente art. 2, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 - b) mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai centri per l'impiego, ai sensi della legislazione nazionale vigente e per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
 - c) mediante chiamata numerica degli iscritti nella lista delle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 nei limiti e nei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
 - d) mediante chiamata diretta nominativa, nei limiti e nei termini previsti dall'ordinamento, del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, deceduto nell'espletamento del servizio (c.d. vittime del dovere) indicati all'art. 1 della legge 629/1973, delle vittime del terrorismo di cui alla legge 466/1980, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alle leggi 302/1990 e 407/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) mediante chiamata diretta nominativa, nei limiti e nei termini previsti dall'ordinamento, dei soggetti individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 6/2018, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia"
 - f) mediante utilizzo di graduatorie vigenti, previo accordo, di altra amministrazione, ai sensi degli artt. 9 della legge 16/01/2003 n. 3 e art. 3, comma 61 della legge 350 del 24/12/2003 che disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni stesse;
 - g) mediante mobilità ai sensi del decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii;
Sono fatte salve ulteriori e diverse modalità di assunzione e di impiego del personale, ai sensi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
2. Le procedure selettive di cui alla lett. a) del comma 1 possono svolgersi per concorso in una delle seguenti forme:
 - a) per titoli ed esami;
 - b) per esami.
3. L'ARCA Capitanata, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale ai sensi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
4. L'ARCA Capitanata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può reclutare giovani laureati, individuati su base territoriale, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di durata massima pari a trentasei mesi. Tale possibilità è esercitata entro il limite del 10% delle facoltà assunzionali programmabili, nei limiti delle risorse disponibili e in coerenza con il Piano del fabbisogno di personale.
5. L'ARCA Capitanata può altresì stipulare convenzioni non onerose con università pubbliche aventi sede in Puglia, finalizzate all'individuazione – secondo le modalità di cui al comma precedente – di studenti under 24 che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari. A tali soggetti può essere conferito un contratto di formazione e lavoro a tempo determinato, sempre nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili.

6. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con trattamento economico iniziale corrispondente al livello base del Comparto Funzioni Locali. Lo stesso, alla scadenza del contratto a termine, può essere stabilizzato mediante assunzione a tempo indeterminato, in deroga alle ordinarie procedure concorsuali, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego; valutazione positiva del servizio prestato, formalizzata dal dirigente responsabile; coerenza con il piano dei fabbisogni e disponibilità di posti nella dotazione organica.

CAPO II – ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Articolo 8 – Requisiti per l'accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale presso ARCA Capitanata è riservato a candidati in possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 4 e di uno dei seguenti requisiti speciali, in conformità all'art. 7 del DPR n. 70/2013:
 - a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
 - b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
 - c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
 - d) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
 - e) i cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
- Nel bando sono altresì indicati i requisiti tecnico-professionali (ad es. titoli di studio, iscrizioni ad albi) tenuto conto del profilo professionale da coprire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. 165/2001 e dei principi di pertinenza e proporzionalità.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Articolo 9 – Accesso alla dirigenza tramite concorso pubblico

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale presso ARCA Capitanata avviene, di regola, mediante concorso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, pari opportunità, quali elementi essenziali del buon andamento e dell'efficienza amministrativa.

2. In applicazione dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. 165/2001, l'Agenzia recepisce le disposizioni nazionali in materia di reclutamento della dirigenza con gli adattamenti necessari alla propria autonomia organizzativa e funzionale. In coerenza con il quadro normativo delineato dal d.lgs. 165/2001, art. 28 comma 1 ter e tenuto conto dell'applicazione del CCNL Area Funzioni Locali al personale di qualifica dirigenziale in servizio presso l'Agenzia, i concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale possono prevedere una riserva fino al 30% dei posti, e comunque per almeno una unità, in favore del personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Tale previsione è introdotta nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e in armonia con i criteri di valorizzazione delle professionalità interne di cui all'art. 28 del d.lgs. 165/2001.

Articolo 10 – Dirigenza a tempo determinato

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale, possono altresì essere conferiti a tempo determinato, ai sensi del presente regolamento e del combinato disposto degli articoli 19, comma 6 e 27, comma 1, del d.lgs. 165/2001, nel limite dell'otto per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
2. L'incarico dirigenziale a tempo determinato può essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione, quando nell'ambito dell'organico dell'Agenzia non risultino presenti professionalità idonee a ricoprire quello specifico incarico vacante o quando occorra apportare competenze altamente specialistiche.
3. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a soggetti in possesso dei seguenti requisiti di elevata qualificazione professionale:
 - a. Formazione universitaria non inferiore al possesso della laurea magistrale o specialistica (ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento) attinente all'area di competenza richiesta;
 - b. Esperienza professionale: almeno cinque anni di esperienza professionale di livello dirigenziale oppure in posizioni assimilabili per contenuto e responsabilità. In particolare, il candidato esterno deve aver svolto per almeno un quinquennio una delle seguenti attività:
 - funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati, oppure in aziende pubbliche o private;
 - attività professionali di particolare rilievo, con specializzazione comprovata da formazione post-universitaria e/o pubblicazioni scientifiche, e con esperienza lavorativa almeno quinquennale in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza (anche presso pubbliche amministrazioni);
 - attività di ricerca o docenza universitaria, oppure servizio nelle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. Gli incarichi conferiti a sensi del presente articolo hanno durata determinata e, in conformità all'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, non possono eccedere il termine di cinque anni.

CAPO III – COMMISSIONI ESAMINATRICI: COMPOSIZIONE, COMPITI E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 11 – Commissione esaminatrice

1. Per ogni procedura selettiva è nominata una Commissione esaminatrice con provvedimento dell'Amministratore Unico, su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. La composizione delle Commissioni deve assicurare:

- competenza tecnica e imparzialità;
 - equilibrio di genere, salvo motivata impossibilità;
 - assenza di conflitti d'interesse e incompatibilità.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.
 4. Ogni Commissione è formata da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente; sono altresì nominati i componenti supplenti. Possono partecipare come membri aggregati esperti per valutare competenze specifiche (linguistiche, informatiche, metodologiche) nonché uno psicologo del lavoro iscritto all'albo.
 5. Nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 6. Almeno due terzi dei componenti della commissione esaminatrice sono scelti tra candidati esterni, garantendo trasparenza, imparzialità e rotazione; la funzione di Presidente può essere rimessa a personale dirigenziale o equiparato, appartenente all'Agenzia o anche appartenente ad altra amministrazione.
 7. L'avviso per la presentazione di candidature dei componenti esterni è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ARCA Capitanata.
 8. Le funzioni di segreteria sono affidate a personale interno dell'ARCA Capitanata, individuato tra i dipendenti dell'area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
 9. La nomina delle Commissioni e le eventuali modifiche sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata alle procedure concorsuali.
 10. Ai presidenti ed ai componenti, sia interni che esterni, delle Commissioni è riconosciuto un compenso definito secondo il d.P.C.M. 24 aprile 2020 relativo ai compensi delle Commissioni esaminatrici. Ai membri aggiunti delle Commissioni è riconosciuto un compenso, ridotto del 50%, come definito secondo il citato d.P.C.M. 24 aprile 2020. Il detto compenso è omnicomprensivo, fatto salvo quanto previsto in materia di IVA, Cassa ed oneri dovuti per legge.

Articolo 12 – Competenze e responsabilità della Commissione esaminatrice

1. La Commissione opera secondo criteri di imparzialità e correttezza. I componenti, il segretario e l'eventuale personale di supporto sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.
2. La Commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti ed assume le decisioni a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte dei componenti di astenersi.
3. Ogni seduta della Commissione deve essere verbalizzata. Ciascun commissario può chiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il presidente ne dà atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.
4. Il presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.
5. Il segretario cura l'ordinato svolgimento di tutte le fasi selettive, redige i verbali delle sedute della Commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità alle indicazioni impartite dal presidente, collabora all'organizzazione tecnica delle prove d'esame ed alla sorveglianza delle stesse,

fornisce alla Commissione Esaminatrice adeguato supporto tecnico in tutte le fasi della procedura.

6. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilità degli altri membri della Commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di loro competenza.

Articolo 13 - Incompatibilità

1. I membri della Commissione Esaminatrice non devono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Ente, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, nonché coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego.
2. Non possono far parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.
3. Non possono far parte della stessa Commissione, in qualità di Componente, né di Segretario, né di membro di Commissione Esaminatrice di Vigilanza, i membri che si trovino in situazione di grave inimicizia, o che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti al concorso.
4. La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i Commissari e tra questi e i candidati, viene effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori.
5. A tal fine, esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e a sensi della Legge 190/2012, dovrà essere fatta dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i membri della Commissione Esaminatrice e dal Segretario nella prima seduta di insediamento una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti.
6. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.

Art. 14 - Decadenza e dimissioni

1. È causa di decadenza dall'incarico di componente della Commissione il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
 - a) incompatibilità previste dall'articolo precedente;
 - b) assenza ingiustificata da una o più sedute della Commissione;
 - c) sospensione dal servizio presso l'Ente di appartenenza in esito a procedimento penale o disciplinare;
 - d) mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della Commissione;
 - e) tutti gli altri casi previsti dalla normativa in materia e dal codice di comportamento dei dipendenti della ARCA Capitanata.
2. Le dimissioni dall'incarico di membro della Commissione o di segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.
3. La decadenza dall'incarico e l'accoglimento delle dimissioni sono pronunciate con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, che provvede contestualmente alla sostituzione con il componente supplente.

4. In caso di impedimento temporaneo del segretario, il presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti.

TITOLO III – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE

CAPO I – BANDO E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Art. 15 – Supporto esterno alle procedure concorsuali

1. Al fine di assicurare celerità, efficacia ed efficienza nello svolgimento delle procedure di concorso, ARCA Capitanata può far ricorso a enti o società specializzate per le attività di supporto logistico-organizzativo, tecnico informatico e di consulenza tecnica e giuridica per la progettazione, realizzazione e implementazione dei processi di reclutamento e selezione e formazione del personale.
2. L'ente o la società specializzata assume la piena responsabilità delle attività ad essa affidate, in via esclusiva, dalla convenzione con l'ARCA Capitanata, nel rispetto dell'imparzialità e della trasparenza della procedura.

Art. 16 - Il bando di concorso

1. Il bando di concorso deve rispondere alla esigenza di massima trasparenza, completezza e comprensibilità e deve indicare:
 - a) il numero delle posizioni lavorative messe a concorso, l'inquadramento giuridico (dirigenziale o comparto) ed economico ed il profilo professionale;
 - b) la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso alla forma contrattuale e al profilo professionale;
 - c) i requisiti generali richiesti per l'assunzione ed i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 - d) il termine di presentazione della domanda, che non può essere non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni, dalla pubblicazione del bando sul Portale del Reclutamento (www.inpa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, nonché le modalità di presentazione della stessa mediante la compilazione del format di candidatura attraverso il medesimo Portale, seguendo le modalità dallo stesso indicate;
 - e) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le materie e competenze oggetto di verifica - ivi incluse le capacità comportamentali, comprese quelle relazionali, e le attitudini - i punteggi attribuibili (punteggio massimo ottenibile) ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi selettive e per il conseguimento dell'idoneità;
 - f) l'eventuale previsione di forme di preselezione ed i loro criteri generali;
 - g) il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati tramite il Portale del Reclutamento ed nella sezione Bandi di concorso di Amministrazione trasparente del sito istituzionale di ARCA Capitanata;
 - h) i criteri di valutazione dei titoli, il punteggio massimo complessivamente attribuibile e quello attribuibile a ciascuna tipologia di titolo;
 - i) i titoli che danno luogo a preferenza o precedenza a parità di punteggio, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;

- j) eventuali ulteriori titoli di preferenza o merito, strettamente pertinenti al profilo professionale messo a concorso, espressamente previsti dal bando, purché non in contrasto né in sovrapposizione con quelli stabiliti dalla normativa nazionale;
- k) il numero dei posti riservati ai dipendenti di ARCA Capitanata, in servizio a tempo indeterminato, in conformità alle normative vigenti;
- l) il numero e/o le percentuali dei posti riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva qualora la stessa risulti già rispettata;
- m) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
- n) le modalità attraverso le quali le persone con disabilità possono comunicare all'ARCA Capitanata l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (cfr. art. 16, legge n. 68/1999), nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (cfr. art. 20, legge n. 104/1992);
- o) le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
- p) le percentuali di personale in servizio presso ARCA Capitanata appartenente alle categorie riservatarie, nonché della rappresentatività di genere nello stesso Ente, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- q) l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista, fissata nella misura massima di 10 euro;
- r) l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- s) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti;
- t) il diario delle prove, se preventivamente già definito.

Art. 17 - Pubblicità del bando

1. Il bando di concorso è pubblicato sul Portale unico del reclutamento “InPA” di cui all’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, disponibile all’indirizzo internet «<https://www.inpa.gov.it>» e sul sito ufficiale dell’ARCA Capitanata.

Art. 18 - Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul Portale “InPA” entro il termine stabilito, non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni

dalla pubblicazione del bando, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il formato di candidatura raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «<https://www.inpa.gov.it>» - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

2. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare.
3. In ogni caso la domanda deve contenere l'espressa indicazione del concorso al quale si intende partecipare, i dati anagrafici, la residenza, il domicilio temporaneo dove trasmettere ogni comunicazione relativa al concorso soltanto se non coincidente con la residenza, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il codice fiscale del concorrente, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e, nel caso in cui sia richiesta dal bando, l'indicazione della lingua straniera conosciuta.
4. Le indicazioni di cui al comma precedente sono espressamente riportate nel testo della domanda a pena di esclusione dal concorso, a meno che gli elementi non dichiarati possano essere inequivocabilmente desunti dalla domanda stessa o dai documenti allegati.
5. La Commissione non tiene conto di dichiarazioni non rientranti tra quelle previste dal bando.
6. La domanda prevede un'apposita sezione per consentire ai candidati con disabilità, ai sensi della legge 5 gennaio 1992, n. 104, di fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario in relazione alla propria condizione di disabilità, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame. È, altresì, prevista per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di chiedere la sostituzione delle prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove.
7. In caso di concorso per titoli ed esami, nella domanda dovranno essere dichiarati i titoli posseduti.

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

Art. 19 – Tipologie e contenuti delle prove

1. Le procedure selettive possono prevedere lo svolgimento di una delle seguenti prove di esame ovvero una combinazione delle stesse:
 - a) una, o più di una, prova scritta, con contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma di test, quesiti, presentazione di casistiche, elaborazioni grafiche;
 - b) prova tecnica o pratico-attitudinale;
 - c) prova orale.
2. Le procedure selettive per la copertura di posizioni vacanti nelle Aree degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nonché nella qualifica dirigenziale, avuto a riferimento alle caratteristiche del profilo o della posizione lavorativa da coprire, devono prevedere l'accertamento delle conoscenze informatiche relativamente alle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese ovvero della lingua italiana per i cittadini non italiani, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
3. Le procedure selettive possono prevedere, anche in combinazione, le seguenti forme di preselezione:
 - a) attitudinale e motivazionale, anche con l'utilizzo di test a risposta multipla;

- b) professionale e, ove richiesto, informatica e linguistica, anche con l'utilizzo di test a risposta multipla.
- 4. Ove le procedure selettive prevedano una o più forme di preselezione, il bando indica il numero dei candidati da ammettere alle prove successive, sulla base della graduatoria conseguente a ciascuna delle preselezioni, in termini di rapporto numerico rispetto al numero delle posizioni messe a concorso.
- 5. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, oltre all'accertamento delle conoscenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono valutate anche le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali dei candidati. Tali elementi sono oggetto di specifica osservazione, attraverso prove scritte e orali di carattere esperienziale, progettate secondo metodologie e standard selettivi riconosciuti a livello nazionale. A tal fine, i bandi di concorso definiscono in modo chiaro gli ambiti di competenza oggetto di valutazione, anche con riferimento a una o più delle competenze individuate nel «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana», contenuto nelle «Linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica», approvate con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2022.

Art. 20 - Adempimenti preliminari della Commissione

- 1. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione, tenuto conto del numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, che comunque non può superare 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, rendendolo pubblico. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al responsabile dell'Area Amministrativa.
- 2. I lavori della commissione, in seduta riservata, possono essere espletati anche mediante il ricorso a piattaforme digitali.
- 3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, danno atto nel verbale che non esistono situazioni di incompatibilità tra essi, compreso il segretario, ed i concorrenti.
- 4. La Commissione, prima dell'inizio delle prove selettive, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nelle selezioni per titoli ed esami, nella stessa riunione, la Commissione, in conformità a quanto indicato dal bando di concorso, stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.

Art. 21 - Comunicazioni ai candidati

- 1. Tutte le comunicazioni concernenti il concorso, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, sono effettuate tramite il portale "InPA" e pubblicate sul sito istituzionale dell'ARCA Capitanata. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
- 2. L'ARCA Capitanata non è responsabile in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da incomplete o inesatte dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da tardiva o mancata comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 22 - Organizzazione e svolgimento delle prove d'esame

1. Il diario delle prove selettive è pubblicato sul portale “InPA” e sul sito istituzionale della ARCA Capitanata almeno 15 giorni prima della data fissata, nel caso in cui il suddetto diario non sia stato già pubblicato nel bando di concorso.
2. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ed in quelli di festività religiose cattoliche, ebraiche, valdesi o islamiche.
3. È assicurata la partecipazione alle prove, senza alcun pregiudizio, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione ai concorsi.
4. Il candidato che non si presenta alle prove il giorno stabilito viene considerato rinunciatario ed è escluso dal concorso. Il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge il concorso, ad insindacabile giudizio della Commissione e fino al momento precedente all'apertura della busta contenente la traccia sorteggiata.
5. Qualora le prove orali siano state programmate in più giornate, il candidato che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire nel giorno prestabilito, può far pervenire al presidente della Commissione, almeno due giorni prima della seduta, istanza documentata per il differimento dell'esame ad altra data rientrante comunque nel calendario prestabilito delle prove. La Commissione fissa a suo insindacabile giudizio la nuova data, dandone avviso al candidato.

Art. 23 - Preselezione

1. Ove il bando preveda il ricorso a forme di preselezione, i candidati sono convocati alla prova preselettiva mediante avviso pubblicato sul portale “InPA” e sul sito istituzionale di ARCA Capitanata, nel caso in cui data, luogo e orario di svolgimento della preselezione, non siano stati già pubblicato nel bando di concorso.
2. Il ricorso a forme di preselezione è finalizzato al contenimento numerico dei candidati e/o all'accertamento preliminare di specifiche competenze e/o attitudini.
3. L'esito della prova preselettiva è pubblicato sul Portale del Reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale dell'ARCA Capitanata, nella sezione “Bandi di concorso”.
4. Vengono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che, in base alla graduatoria della preselezione, abbiano ottenuto i punteggi più alti, fino a concorrenza di un numero determinato in rapporto proporzionale alle posizioni messe a concorso, secondo quanto stabilito nel bando. Sono comunque ammessi anche tutti coloro che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo candidato utile.
5. Il bando di concorso può prevedere l'esonero dalla prova preselettiva in favore dei candidati dipendenti, a qualunque titolo, presso ARCA Capitanata, purché in possesso di una esperienza professionale qualificata minima, maturata alla data di scadenza del bando, coerente con il profilo professionale messo a concorso.
6. L'eventuale esonero di cui al comma 5 costituisce misura organizzativa finalizzata alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nella pubblica amministrazione e non comporta alcuna dispensa dallo svolgimento delle prove concorsuali di merito. I candidati esonerati partecipano alle prove successive alle medesime condizioni degli altri concorrenti.
7. La previsione dell'esonero è espressamente indicata nel bando di concorso ed è adottata nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e parità di trattamento.

Art. 24 - Prova scritta

1. Il giorno fissato per la prova scritta, la Commissione predisponde, nell'ambito della tipologia di prova prevista, tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio. Il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati, se non stabilito nel bando, è fissato dalla Commissione in base al livello di difficoltà delle stesse.
2. I candidati accedono nei locali degli esami, previo accertamento della loro identità riscontrata con l'elenco di quelli ammessi.
3. In ogni fase della procedura la Commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta, è tassativamente vietato ai concorrenti comunicare tra loro. È consentito che i concorrenti comunichino brevemente con i componenti della Commissione solo per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso. È altresì vietato ai candidati l'uso di telefoni cellulari o altre apparecchiature che consentano la comunicazione con l'esterno.
5. La prova scritta può essere articolata in due prove. Gli elaborati devono essere anonimi e consegnati in conformità alle istruzioni fornite dalla Commissione, che ne assicura la tracciabilità e la non riconoscibilità.
6. Nel caso in cui la prova sia svolta in modalità digitale, in ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la Commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La Commissione assicura che il documento elaborato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet. Il presidente in ogni caso informa i partecipanti in ordine all'impossibilità di apporre segni di riconoscimento, alle modalità da seguire per garantire l'anonymato dell'elaborato e al comportamento da tenere durante lo svolgimento e al momento della consegna dell'elaborato.
7. I candidati che, durante l'effettuazione della prova, siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non consentite o comunque abbiano comunicato con l'esterno, sono esclusi dal concorso, con decisione della Commissione esaminatrice adottata motivatamente e verbalizzata.
8. E' facoltà della Commissione consentire la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

Art. 25 - Adempimenti della Commissione in sede di valutazione prova scritta

1. Tutti gli atti relativi alla prova scritta sono tenuti in custodia al fine di garantirne l'integrità e l'inviolabilità e la segretezza.
2. Verificata l'integrità degli atti, la Commissione, anche con collegamento da remoto nel caso di prova redatta in formato digitale, procede alle operazioni di lettura e valutazione degli elaborati.
3. La Commissione, indipendentemente dalla natura del supporto utilizzato per la redazione delle prove, adotta tutti gli accorgimenti utili al rispetto dell'anonymato del candidato autore della prova da valutare e del principio della unicità temporale della valutazione di ogni singolo elaborato.
4. Conclusa la valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede alla decodifica, per associare ciascun punteggio al relativo candidato.

Art. 26 - Prova pratica e/o attitudinale

1. Le prove pratiche e/o attitudinali sono finalizzate ad accertare le capacità operative, le abilità tecniche e/o le attitudini personali dei candidati, con riferimento ai contenuti professionali richiesti dal profilo messo a concorso.
2. Le prove possono consistere in:
 - a) attività di elaborazione o inserimento di dati, anche tramite l’uso di applicativi informatici;
 - b) utilizzo di strumentazioni, attrezzature, macchine operatrici o apparecchiature tecnologiche coerenti con le mansioni proprie del profilo;
 - c) simulazione di situazioni operative tipiche del profilo, con esecuzione di compiti pratici;
 - d) accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini coerenti con la natura dell’impiego, intese come competenze trasversali. Tale accertamento può, in alternativa, essere svolto nell’ambito della prova orale.
3. Prima dell’avvio delle prove, la Commissione esaminatrice predisponde nell’ambito della tipologia di prova prevista, tre tracce per ciascuna prova.
4. La Commissione consegna a ciascun candidato, nei locali adibiti allo svolgimento della prova, tutto il materiale necessario per l’esecuzione della stessa.
5. Sono garantite pari condizioni per tutti i candidati, con riferimento a materiali, strumenti, tempistiche e ogni altro aspetto rilevante ai fini del corretto svolgimento della prova.
6. La Commissione, indipendentemente dalla natura del supporto utilizzato, adotta tutti gli accorgimenti utili al rispetto dell’anonimato del candidato autore della prova da valutare e del principio della unicità temporale della valutazione di ogni singolo elaborato.
7. Conclusa la valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede alla decodifica, per associare ciascun punteggio al relativo candidato.

Art. 27 - Prova orale

1. L’ammissione del candidato alla prova orale è subordinata al superamento delle prove precedenti.
2. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato, almeno venti giorni prima della data prevista, sul Portale del Reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale dell’ARCA Capitanata.
3. I candidati sono ammessi in ordine alfabetico, previa estrazione a sorte di una lettera; l’estrazione può essere effettuata anche il giorno della prova scritta o pratica/attitudinale.
4. Nei concorsi per l’accesso alla carriera dirigenziale sono valutate, tra l’altro, le capacità e le attitudini manageriali con riferimento a una o più delle competenze, individuate a partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana» previsto nelle «Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica».
5. La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico, in locali di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
6. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova di ciascun candidato al suo termine, in riunione riservata, non aperta al pubblico. È facoltà della Commissione aggiungere al voto un giudizio.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno, da affiggere nella sede degli esami.

Art. 28 – Valutazione dei titoli

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio avviene successivamente allo svolgimento delle prove orali, esclusivamente nei confronti dei candidati che abbiano superato tutte le prove selettive.
2. I criteri di valutazione devono essere predeterminati e indicati nel bando. Il bando individua i titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna tipologia e quello complessivamente attribuibile alla valutazione dei titoli.
3. Ai titoli può essere attribuito un punteggio fino a un terzo del punteggio complessivo del concorso.
4. La fase di valutazione dei titoli deve concludersi entro trenta giorni dalla data dell'ultima sessione delle prove orali.
5. Il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione giudicatrice alla valutazione dei titoli è espresso in forma globale e sinteticamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
6. La Commissione si attiene ai seguenti principi generali di valutazione:

a) Titoli di servizio

Sono considerati titoli di servizio quelli che attestano l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, con specifica indicazione della qualifica, della durata e del datore di lavoro.

Dai periodi di servizio sono detratti quelli di aspettativa per motivi di famiglia e i periodi di sospensione dal servizio.

Sono valutabili i servizi prestati presso:

- pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica locale (art. 22 l. 142/1990);
- imprese private o attività libero-professionale documentata.

b) Titoli di studio

Sono valutati i titoli di studio posseduti dal candidato, secondo i seguenti criteri:

- titoli ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, purché di pari grado o superiori e attinenti al contesto ed alla responsabilità del profilo professionale richiesto;
- il titolo di studio richiesto per l'accesso può essere valutato in relazione al voto finale conseguito, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

c) Titoli vari

Sono valutabili esclusivamente se ritenuti rilevanti rispetto al contesto ed alla responsabilità del profilo professionale richiesto. Rientrano in questa categoria:

- incarichi professionali o consulenze conferite da enti pubblici, con indicazione della durata e della natura dell'attività svolta;
- abilitazioni professionali;
- partecipazione a corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento o formazione continua, purché con attestato di frequenza con profitto o superamento di esame finale;
- partecipazione a commissioni di studio o gruppi di lavoro, con contributo qualificato in qualità di esperto in materie tecniche o giuridiche attinenti all'attività dell'Ente.

d) Pubblicazioni

Devono essere edite a stampa, depositate secondo la normativa vigente e dotate di codice ISBN.

Nella valutazione la Commissione deve tener conto:

- della loro attinenza al contesto ed alla responsabilità del profilo professionale richiesto;
- dell'autorialità esclusiva o prevalente del candidato;
- del valore scientifico (se trattasi di elaborati meramente compilativi ovvero di lavori di valore interpretativo o di commento).

e) *Curriculum formativo e professionale*

È valutabile il curriculum del candidato, con riferimento ad attività di studio, ricerca, docenza o esperienza professionale non ricondotte ad altri titoli già valutati, purché formalmente documentate e idonee a evidenziare il livello di qualificazione professionale complessivamente maturato.

7. I titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente sono i seguenti:
 - a. titoli di studio universitari ed altri titoli;
 - b. abilitazioni professionali;
 - c. titoli di carriera e di servizio;
 - d. pubblicazioni scientifiche.

CAPO III – GRADUATORIE FINALI, APPROVAZIONE E ASSUNZIONE

Art. 29 - Verbali del concorso

1. Il segretario redige processo verbale di ogni seduta della Commissione, in cui sono descritte tutte le fasi del concorso.
2. Fanno parte integrante del verbale, qualora non allegati:
 - l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove;
 - i testi delle prove sostenute;
 - eventuali dichiarazioni sottoscritte che i commissari intendano rendere;
 - eventuali osservazioni dei candidati relative allo svolgimento del concorso, formulate con esposto scritto e firmato dal candidato.
3. Sono riportate nel verbale ovvero indicate allo stesso, le domande che formano oggetto della prova orale.

Art. 30 - Criteri di attribuzione del punteggio

1. Nella valutazione del punteggio relativo alle prove d'esame scritte ed orali la Commissione si deve attenere ai seguenti criteri, che potrà, eventualmente, sub dettagliare:
 - a) grado di conoscenza della materia d'esame quale risulta dalla trattazione degli argomenti;
 - b) capacità espositiva da valutare con riferimento alla posizione lavorativa messa a concorso.
2. Per i concorsi aventi ad oggetto la qualifica dirigenziale i bandi definiscono gli ulteriori ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
3. Il punteggio relativo a ciascuna prova di esame si esprime in trentesimi (o scala equivalente) mediante una votazione congiunta dei commissari. Qualora non vi sia accordo, ciascun

commissario fa constare la propria posizione nel verbale, fermo restando che l'attribuzione del punteggio avviene secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 2.

4. Il punteggio complessivo è quello risultante dalla somma aritmetica dei punteggi espressi per ciascuna prova e per i titoli.

Art. 31 - Valutazione e soglia di idoneità per le prove d'esame

1. Il superamento di ciascuna prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 o scala equivalente.
2. Il superamento della prova orale è ugualmente subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza di 21/30 o scala equivalente.
3. La valutazione avviene sulla base dei criteri e dei pesi predeterminati dal bando e/o dalla Commissione.

Art. 32 - Formazione della graduatoria

1. Al termine delle prove d'esame, la Commissione, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente, redige la graduatoria di merito con l'osservanza delle riserve e, a parità di punteggio, delle preferenze e precedenze. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in ciascuna delle prove d'esame.
2. La graduatoria con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato ha carattere provvisorio. Questa, assieme al verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione ed agli atti del concorso, è trasmessa al Responsabile dell'Area Amministrativa, ai fini del riscontro di legittimità delle operazioni selettive e della conseguente approvazione.

Art. 33 - Approvazione atti della Commissione

1. Ricevuti gli atti dalla Commissione esaminatrice, il Responsabile dell'Area Amministrativa, qualora non riscontri alcun elemento di illegittimità, propone all'Amministratore Unico il provvedimento avente ad oggetto l'approvazione degli atti concorsuali, quali i verbali e la graduatoria finale di merito.
2. Qualora il Responsabile dell'Area Amministrativa riscontri irregolarità procede come segue:
 - a) se l'irregolarità discende da errore materiale, procede direttamente alla rettifica dei verbali ed alle eventuali variazioni nella graduatoria di merito;
 - b) se l'irregolarità è conseguente a violazioni di norme di legge, del bando o del regolamento o rileva la palese incongruenza o contraddittorietà di quanto contenuto nei verbali, li rinvia alla Commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni fornite, all'eliminazione dei vizi rilevati apportando le conseguenti variazioni ai verbali.
3. Se il presidente non provvede o la Commissione non possa riunirsi per mancanza di numero legale o non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi selettive viziate e conseguenti ed alla nomina di una nuova Commissione che ripete le operazioni a partire da quella dichiarata illegittima, con la formulazione di una nuova graduatoria.

Art. 34 - Comunicazione dell'esito del concorso

1. Dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il Responsabile dell'Area Amministrativa dà notizia mediante avviso pubblicato sul Portale del Reclutamento "InPA" e sul sito istituzionale dell'ARCA Capitanata.
2. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva.
3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.
4. L'Agenzia invita il destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento; scaduto inutilmente il suddetto termine, l'Agenzia provvede alla decadenza dall'assunzione e dalla graduatoria.
5. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. I certificati del casellario giudiziale sono richiesti d'ufficio.
7. I documenti presentati devono essere in corso di validità.

Art. 35 – Decadenza e sospensione dall'assunzione

1. I vincitori del concorso sono dichiarati decaduti, oltre che per l'accertata insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso, per la mancata presentazione nei termini delle dichiarazioni dovute ai sensi di legge, nonché per la mancata presa di servizio senza un giustificato motivo. Il termine per la presa di servizio può essere prorogato per motivate ragioni per un ulteriore periodo.
2. Il contratto di lavoro, anche se già stipulato, è sospeso quando il candidato vincitore risulti rinviato a giudizio o condannato in via non definitiva per uno dei reati ostativi all'assunzione al pubblico impiego.
3. L'Amministrazione ha facoltà di accettare in qualunque momento l'autenticità e veridicità dei documenti presentati.

Art. 36 - Accertamenti sanitari

1. L'ARCA Capitanata ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso allo scopo di accettare se il soggetto abbia l'idoneità psico fisica necessaria per poter svolgere le mansioni proprie della posizione lavorativa messa a concorso. Se l'accertamento sanitario è negativo o il vincitore non si presenta senza giustificato motivo si farà luogo alla dichiarazione di decadenza.
2. Resta salva l'applicazione delle particolari disposizioni di legge sull'idoneità degli invalidi ed assimilati ai fini dell'assunzione agli impieghi pubblici.

Art. 37 - Contratto individuale di lavoro

1. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, ARCA Capitanata procede alla stipula del contratto individuale di lavoro, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio.
2. La stipula del contratto individuale è effettuata dal Direttore di ARCA Capitanata, secondo la normativa vigente, lo Statuto e il presente Regolamento.
3. L'assegnazione al posto di lavoro e alla struttura organizzativa di destinazione avviene tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Agenzia.

Art. 38 - Formazione

1. Al momento della stipula del contratto individuale di lavoro, ARCA Capitanata può prevedere un periodo formativo obbligatorio finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo del personale neoassunto. Tale periodo può comprendere attività teoriche, pratiche, di affiancamento operativo e altre iniziative formative organizzate in collaborazione con le strutture interne.

Art. 39 – Graduatoria finale: validità e utilizzo

1. La graduatoria finale del concorso ha validità biennale a decorrere dalla data della sua approvazione, salvo diversa previsione di legge, in conformità all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I vincitori sono assunti secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle assunzioni autorizzate e in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale di ARCA Capitanata.
3. La graduatoria può essere utilizzata, entro il termine di validità, per assunzioni successive, scorrimenti in caso di rinuncia, decadenza o cessazione anticipata, nonché per ulteriori esigenze compatibili con i profili messi a concorso, nel rispetto dei vincoli normativi, finanziari e organizzativi vigenti al momento dell'utilizzo.
4. La graduatoria può essere messa a disposizione, su richiesta di altri enti, per eventuali scorrimenti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Trasparenza ed obblighi di pubblicazione

1. In attuazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'ARCA Capitanata pubblica sul proprio sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento "inPA" (www.inpa.gov.it):
 - a) i bandi di concorso per il reclutamento di personale, indetti a qualsiasi titolo;
 - b) i criteri di valutazione della Commissione esaminatrice;
 - c) le tracce delle prove;
 - d) le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Art. 41 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato per adempiere ad obblighi legali e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).

2. L'ARCA Capitanata garantisce la riservatezza delle informazioni comunicate dai candidati e adotta le misure necessarie alla protezione dei dati personali.
3. Il bando di concorso contiene un'apposita informativa, redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che illustra le finalità, la base giuridica, le modalità del trattamento, i soggetti autorizzati, la durata della conservazione dei dati e i diritti degli interessati.

Art. 42 – Accesso agli atti e tutela della privacy

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi della legge n. 241/1990, del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura selettiva, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il titolare del trattamento è ARCA Capitanata. I dettagli relativi al trattamento, compresa la base giuridica e i diritti dell'interessato, sono specificati nel bando e nell'informativa allegata.

Art. 43 – Disposizioni finali

1. Il bando di concorso costituisce disciplina speciale della procedura selettiva. In caso di contrasto tra il presente regolamento e quanto previsto nel bando, prevale la disciplina speciale del bando, nei limiti della normativa vigente.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

Art. 44 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione, mediante deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Capitanata.
2. Il regolamento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'ARCA Capitanata, nella competente sezione di "Amministrazione Trasparente" ed è trasmesso alla Regione Puglia.